



SENTENZA N. 407/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73687** del registro di segreteria promosso da **(omissis)**, con l'avv. Alessandro Petrillo, contro l'INPS –Gestione ex INPDAP e la Regione Campania;

FATTO

Il ricorrente, già dipendente della Regione Campania a decorrere dall'agosto del 1984, in quiescenza dal 4/4/2011, con contribuzione versata dal 23/8/1984 alla data di collocamento a riposo, premesso di aver svolto corsi lavorativi gestiti dalla medesima Regione dal gennaio 1980 alla data dell'assunzione; premesso altresì che tali corsi erano da equiparare al rapporto di lavoro subordinato, sicché avrebbero dovuto essere versati dal datore di lavoro i relativi contributi; tanto premesso, e lamentando il mancato versamento, da parte dell'Ente regionale, dei contributi previdenziali all'INPDAP, cui sarebbe conseguita l'erogazione di un trattamento pensionistico ordinario calcolato senza tener conto delle predette contribuzioni, chiedeva al Tribunale di Napoli l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, ricostituzione della pensione, in subordine, chiedeva l'attribuzione della rendita vitalizia.

Con ordinanza del 23/5/2022 il Giudice del Lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere competente in materia la Corte dei conti, innanzi alla quale il giudizio veniva ritualmente riassunto.

Costituitisi in giudizio, l'INPS (gestione ex INPDAP) eccepiva preliminarmente la carenza della domanda in via amministrativa in modalità telematica -anche con riferimento alla domanda di rendita vitalizia- nonché la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che per il periodo 1980-1984 il ricorrente non era iscritto ad alcun istituto previdenziale, configurandosi solo un rapporto "convenzionale" con la PA, senza il requisito della subordinazione e del tutto privo delle caratteristiche del rapporto di pubblico impiego, e deducendo altresì che le disposizioni regionali che avevano consentito l'assunzione diretta in ruolo, in deroga alla regola generale del concorso, avevano carattere eccezionale e non suscettibile di estensione o applicazione analogica -in particolare, con riferimento ai corsi regionali-, sicché il rapporto di lavoro subordinato avrebbe dovuto essere provato in maniera rigorosa. Chiedeva il rigetto della domanda.

Non si costituiva la Regione Campania, sebbene ritualmente evocata in giudizio.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

DIRITTO

La domanda, intesa alla costituzione della rendita vitalizia va dichiarata inammissibile per difetto della domanda in via amministrativa.

Ed invero, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 174/2016, che ha riproposto la norma di cui all'art. 71, lett. B, del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi quando "si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa".

Nel caso di specie, manca del tutto in atti la documentazione afferente alla fase amministrativa avente specificamente ad oggetto l'applicazione del beneficio in oggetto.

In ordine alla domanda, volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo di frequenza dei corsi regionali, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, per essere la materia devoluta alla competenza del Giudice del Lavoro.

Invero, col ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente non ha dedotto, in via immediata e diretta, il diritto a prestazioni pensionistiche nei confronti dell'Ente previdenziale, devolute alla cognizione di questa Corte, ai sensi degli artt. 13 e 62 del DPR 1214/1934, ma l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Regione Campania, avanzando in conseguenza pretese nei confronti del datore di lavoro ai fini della regolarizzazione della contribuzione previdenziale asseritamente connessa alla partecipazione a corsi tenuti dalla Regione Campania, il cui omesso versamento avrebbe determinato l'illegittima erogazione, da parte dell'INPDAP, di un trattamento pensionistico ordinario, calcolato senza tener conto delle predette contribuzioni.

Tali pretese derivano evidentemente, dal previo riconoscimento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato (pubblico impiego) già nel periodo 1980-1984, e sono pertanto devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001.

Non rileva che il ricorrente abbia chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico (*petitum formale*), dovendosi guardare, ai fini della determinazione del giudice competente, al *petitum sostanziale*.

In tali sensi, si osserva come la rideterminazione del trattamento pensionistico rappresenti nient'altro, nel caso di specie, che l'effetto mediato e indiretto dell'accertamento (positivo) –da eseguire in sede di giurisdizione ordinaria- della sussistenza (o meno) del rapporto di lavoro subordinato per l'anzidetto periodo e, pertanto, dell'obbligo del datore di lavoro (Regione Campania) ad effettuare una regolarizzazione contributiva connessa alle prestazioni lavorative descritte in ricorso.

Le pretese di contenuto contributivo, formulate dal prestatore di lavoro nei confronti dell'Ente di appartenenza, afferiscono al rapporto di lavoro subordinato e sono estranee –per quanto connesse- al

rapporto previdenziale tra il prestatore di lavoro e l'Ente previdenziale.

Costituisce invero *ius receptum* che tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale non sia configurabile un rapporto trilaterale, ma tre distinti rapporti bilaterali. In considerazione di ciò la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nell'escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo nei confronti del datore di lavoro (Cass. Sez. Lavoro, 3/7/2004, n. 12213).

Questa corte difetta pertanto della giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal ricorrente, siccome devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (in tal senso anche Sez. Campania, n. 58/2016 e Sez. Puglia, n. 1611/2013).

Stante la già avvenuta negazione della giurisdizione da parte del Giudice del Lavoro, la causa portata alla cognizione delle Sezioni Unite della Cassazione, ai fini della risoluzione del presente conflitto negativo di giurisdizione.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso, stante il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere della controversia per essere la stessa devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;

dispone trasmettersi gli atti alle SS.UU. della Corte di Cassazione, per la risoluzione del conflitto di giurisdizione;

spese al definitivo.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 19/7/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dott.ssa Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

22.07.2024

Il Direttore della segreteria
Maurizio Lanzilli